

Comune di **BUTI**

VARIANTE AL PIANO DI RECUPERO
IN ATTI - PdR n°9 "VALLE DI BADIA"

VERIFICA DEGLI STANDARD URBANISTICI

Tavola 06 di 20

settembre 2018

Geom. Francesco Bandecca

Arch. Nicola Pinelli

i Proprietari



Urb. Pelli
Rod. Lenti
Renzo Ferraro

Variante al Piano di Recupero n° 9 "Valle di Badia"

Standard urbanistici

La legislazione nazionale in materia urbanistica trova definizione con il Decreto Legislativo n. 1444 del 1968, salvo più restrittivi standard ad opera di leggi e regolamenti regionali e di altri istituti addetti .

Pur tuttavia per i Piani di Recupero come nel caso , non ricorrono gli obblighi del rispetto dei parametri che soddisfino standard pubblici , ma bensì è dovuto solo il rispetto dei parametri regolamentari ai soli fini edilizi.

Art. 119 Legge 65/2014

"Raccolta Normativa della Regione Toscana Testo aggiornato al 01/08/2018 Governo del territorio l.r. 65/2014 61 Piani di recupero del patrimonio edilizio 1. I piani di recupero del patrimonio edilizio possono essere di iniziativa pubblica o privata. 2. I piani di cui al comma 1, attuano il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree ricadenti all'interno del perimetro delle zone connotate da condizioni di degrado espressamente individuate dal piano operativo nel rispetto delle indicazioni del piano strutturale. Le previsioni dei piani di recupero sono finalizzate alla conservazione, alla riqualificazione, anche mediante ricostruzione ove necessario, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso, e possono attuarsi anche attraverso interventi di completa m e n t o, di ristrutturazione edilizia, di sostituzione edilizia o di ristrutturazione urbanistica. 3. Per la loro attuazione, i piani di recupero individuano unità minime di intervento, costituite dall'insieme degli edifici e delle correlate aree libere sulle quali i piani stessi intervengono in modo unitario e contestuale. 4. Oltre ai contenuti di cui all'articolo 109, i piani di recupero comprendono la disciplina tecnica per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree di cui al comma 2."